

sia superiore ad un certo limite, senza dimostrare perché tale limite sia necessario e proporzionato in vista della tutela della salute umana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 28 e 30 del trattato CE.

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Le autorità italiane competenti vietano la commercializzazione delle bevande energetiche che, pur legalmente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri, presentano un tenore di caffeina superiore a 125 mg/l. Tale divieto costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti vietato dall'articolo 28 CE.

Nella fattispecie l'articolo 30 CE non può essere legittimamente invocato dalle autorità a giustificazione del sopra descritto divieto alla commercializzazione delle bevande energetiche in quanto le autorità italiane non hanno indicato su quali dati scientifici si siano basate per adottare i provvedimenti di divieto controversi e non hanno dimostrato la pericolosità per la salute pubblica insita in un tenore di caffeina superiore a 120 mg/l.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 26 settembre 2001, nella causa Freistaat Bayern contro Jan Blijdenstein

(Causa C-433/01)

(2002/C 31/05)

Con ordinanza 26 settembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2001 nella causa Freistaat Bayern contro Jan Blijdenstein, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se un attore (ente pubblico territoriale), le cui autorità hanno versato, per un periodo determinato, ad uno studente, in conformità al diritto pubblico, un sussidio per la formazione, possa invocare la norma speciale di cui all'art. 5, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la Convenzione di Bruxelles), nella versione della Convenzione 26 maggio 1989 relativa

all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, quando fa valere in via di rivalsa, in base ad un diritto traslatogli per legge, il diritto civilistico dello studente al sostentamento, nei confronti dei suoi genitori, relativamente al periodo in cui è stato erogato il sussidio per la formazione.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito presentato il 9 novembre 2001

(Causa C-434/01)

(2002/C 31/06)

Il 9 novembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito, avendo omesso di assicurare il rispetto dei suoi obblighi ex artt. 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾, è venuto meno ai suoi obblighi ai sensi di tale direttiva;
- condannare il Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che, avendo permesso alle autorità di pianificazione locale, le quali non sono le pertinenti autorità ai fini degli artt. 12 e 16 della direttiva, di far prevalere le proprie decisioni sulle decisioni assunte dagli enti di conservazione nazionale, dal Ministro dell'Agricoltura o dal segretario di Stato all'Ambiente, quanto al punto se possa concedersi una deroga ex art. 16, n. 1, ed avendo in tal modo omesso di applicare correttamente il duplice criterio di valutazione di cui all'art. 16, n. 1, nonché il criterio basato sull'esistenza di imperative ragioni di preminente interesse, il Regno Unito è venuto meno ai suoi obblighi ex artt. 12 e 16 della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).